

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

23303

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 22/10/2015 Prot.: 0023303 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 71
Disegno di legge relativo a "MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25 "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA ALLA PROVINCIA DI BELLUNO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO DEL VENETO", ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2015, N. 6 "LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2015" E ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2006, N. 2 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2006".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali


San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciambetti*)




X LEGISLATURA

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. Roberto Valente



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 71

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 18/DDL del 9 ottobre 2015)

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25
“INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E
CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E
FINANZIARIA ALLA PROVINCIA DI BELLUNO IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 15 DELLO STATUTO DEL VENETO”, ALLA LEGGE
REGIONALE 27 APRILE 2015, N. 6 “LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2015” E ALLA LEGGE REGIONALE 3
FEBBRAIO 2006 , N. 2 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2006”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 ottobre 2015.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25
“INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E
CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E
FINANZIARIA ALLA PROVINCIA DI BELLUNO IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 15 DELLO STATUTO DEL VENETO”, ALLA LEGGE
REGIONALE 27 APRILE 2015, N. 6 “LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2015” E ALLA LEGGE REGIONALE 3
FEBBRAIO 2006 , N. 2 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2006”**

Relazione:

Il 29 agosto 2014 è entrata in vigore la legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 recante “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello statuto del Veneto”.

Il testo normativo, da un lato, introduce misure di semplificazione finalizzate alla valorizzazione dei territori montani, dall’altro lato, prevede il conferimento di ulteriori funzioni e risorse alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto.

Quanto alle modalità attuative la legge prevede che con provvedimento di Giunta siano individuate le funzioni oggetto di conferimento nonché le relative risorse finanziarie, umane e strumentali (articolo 16).

Con l’approvazione della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono state adottate alcune misure di carattere finanziario a favore della Provincia di Belluno, al fine di poter garantire l’esercizio delle funzioni da conferire in attuazione della legge regionale n. 25 del 2014 (articolo 61).

Ad oggi anche a causa della fine della legislatura e del conseguente insediamento dei nuovi organi regionali il provvedimento di Giunta di individuazione delle funzioni non è ancora stato adottato.

Il disegno di legge è finalizzato ad apportare talune modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2014, all’articolo 4 comma 2 e 61 della legge regionale n. 6 del 2015 e all’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2006 al fine di garantire alla Provincia di Belluno le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni da conferire in attuazione della legge regionale n. 25 del 2014.

L’articolato prevede altresì l’abrogazione di talune disposizioni regionali finalizzata al coordinamento del testo con la normativa vigente.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

L’articolo 1 prevede la modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2014, recante “Risorse finanziarie, umane e strumentali”.

In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le funzioni conferite alla Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 13 siano finanziate con gli introiti derivanti dai canoni per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per le concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno.

La norma prevede altresì che in caso di conferimento in via diretta da parte della Regione di ulteriori funzioni alla Provincia di Belluno in attuazione

della legge regionale n. 25 del 2014, siano definite con legge, modalità e misure di compartecipazione della Provincia medesima agli introiti derivanti dalla tassa automobilistica regionale”.

L'articolo 2 “Abrogazioni” prevede al comma 1 l'abrogazione dell'articolo 4, comma 2, nonché dell'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015” , a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale con cui sono definite le modalità e le misure di compartecipazione della Provincia di Belluno agli introiti derivanti dalla tassa automobilistica regionale.

Inoltre, la disposizione prevede al comma 2 che, ferma restando l'attribuzione delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico alla Provincia di Belluno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 recante “Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico e dell'introito di canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio stesso” della legge regionale 3 febbraio 2006 , n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”.

L'articolo 3 “Clausola di neutralità finanziaria” stabilisce che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 4 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25 “INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA ALLA PROVINCIA DI BELLUNO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 15 DELLO STATUTO DEL VENETO”, ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2015, N. 6 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2015” E ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2006 , N. 2 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2006”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.

1. L’articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 è così sostituito:
“Art. 16 - Risorse finanziarie, umane e strumentali.

1. *Con i provvedimenti di cui agli articoli 12 e 14 sono individuate le funzioni oggetto di conferimento anche ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello Statuto del Veneto.*

2. *Con il provvedimento di cui all’articolo 12 sono individuate altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle funzioni conferite.*

3. *Le funzioni conferite alla Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 13, sono finanziate con gli introiti derivanti dai canoni per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per le concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno.*

4. *Qualora la Regione conferisca in via diretta alla Provincia di Belluno ulteriori funzioni in attuazione della presente legge, sono definite, con legge, modalità e misure di compartecipazione della Provincia medesima agli introiti derivanti dalla tassa automobilistica regionale.”.*

Art. 2 - Abrogazioni.

1. A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 4 dell’articolo 16, della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, il comma 2 dell’articolo 4, e l’articolo 61 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono abrogati.

2. Ferma restando l’attribuzione delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico alla Provincia di Belluno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006 , n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” recante “Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico e dell’introito di canoni ricavati dall’utilizzazione del demanio stesso”.

Art. 3 - Norma di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".	3
Art. 2 - Abrogazioni.....	3
Art. 3 - Norma di neutralità finanziaria.	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 (BUR n. 79/2014)

INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA ALLA PROVINCIA DI BELLUNO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO DEL VENETO

Art. 12 - Conferimento di funzioni ai comuni montani delle Province di Treviso, Verona e Vicenza.

1. Per i comuni interamente montani delle Province di Treviso, Verona e Vicenza di cui all'allegato A, la Giunta regionale, con le stesse modalità di cui all'articolo 14, individua le ulteriori funzioni amministrative che, non rivestendo carattere unitario, sono esercitate, su loro richiesta, dalle forme associative di tali comuni al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e la coesione territoriale.

2. Nelle suddette zone montane, gli statuti delle rispettive province prevedono la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni come stabilito dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 13 – Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno. (1)

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione del Veneto conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell'agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale. (2)

2. L'autogoverno della comunità provinciale bellunese si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità e valorizzando, in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, oltre all'autonomia dei comuni e delle loro forme associative, il ruolo della Magnifica Comunità di Cadore e delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 recante disciplina delle Regole.

3. La Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nell'ambito delle funzioni oggetto di conferimento, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi dettano la disciplina relativa alle sanzioni amministrative.

Art. 14 – Modalità attuative del conferimento.

1. Nelle materie di cui all'articolo 13, comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'atto ricognitivo delle funzioni di carattere unitario che permangono in capo alla Regione, in quanto attinenti agli obiettivi della programmazione regionale, al rispetto della normativa statale e dei vincoli derivanti dall'ordinamento della Unione europea e dagli obblighi internazionali.

2. La Giunta regionale invia il provvedimento di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere.

3. In caso di inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni conferite, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di poteri sostitutivi della Regione.

Art. 16 - Risorse finanziarie, umane e strumentali. (3) (4)

1. Con i provvedimenti di cui agli articoli 12 e 14 sono individuate le funzioni oggetto di conferimento nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle stesse.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata anche ai sensi dell'articolo 11, comma 8, dello Statuto.

(1) Con riferimento alle funzioni amministrative in materia di pesca, vedi quanto disposto dall'articolo 30 comma 2 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 ai sensi del quale “le disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25“Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto””.

(2) L'art. 61 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede che al fine di garantire l'esercizio delle funzioni, alla Provincia di Belluno è destinato annualmente un contributo.

(3) Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in conseguenza della estensione della disciplina di cui alla presente legge al Comune di Puos d'Alpago (art. 4, comma 1) le risorse finanziarie, umane e strumentali da definire ai sensi del presente articolo sono rideterminate in attuazione di tale previsione.

(4) In tema di autonomia finanziaria e relative condizioni, vedi con riferimento alle funzioni in materia di pesca quanto previsto dall'articolo 30, comma 3 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 ai sensi del quale “le condizioni di

autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno”.

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 11 - Funzioni amministrative e autonomie locali.

1. Il comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.

2. La Regione informa la propria attività al principio di responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonché al rispetto e alla valorizzazione dell'autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle città metropolitane così come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di cooperazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione.

4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalità delle funzioni amministrative.

5. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale.

6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge.

7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione.

8. La Regione, con la legge di conferimento, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l'esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresì che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite. La legge regionale determina le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse tenendo conto:

a) delle caratteristiche dei territori;

b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori;

c) della potenziale capacità fiscale;

d) delle condizioni di miglior efficienza.

9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.

Nota all'articolo 2

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (BUR n. 41/2015)

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2015

Art. 4 - Ridefinizione degli ambiti di applicazione della disciplina della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 *“Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto”*.

1. La disciplina di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 si applica anche con riferimento al Comune di Puos d'Alpago, dichiarato comune montano per effetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 15 giugno 2006.

2. Le risorse finanziarie, umane e strumentali da definire ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 sono rideterminate in attuazione della previsione di cui al comma 1 ed ai relativi oneri si fa fronte con le risorse allocate nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 afferenti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 e per le corrispondenti risorse umane e strumentali con le risorse allocate nelle pertinenti unità previsionali di base della Funzione obiettivo F0005 “Risorse umane e strumentali” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

Art. 61 - Misure a favore della Provincia di Belluno.

1. La Provincia di Belluno esercita le funzioni conferite in attuazione dell'articolo 13 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 recante *“Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto”*.

2. Alla Provincia di Belluno è destinato annualmente un contributo, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0006 *“Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali”* del bilancio di previsione 2015.

Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (BUR n. 14/2006)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2006

Art. 3 - Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell'introito di canoni ricavati all'utilizzazione del demanio stesso. (1) (2)

1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more dell'attuazione dell'articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”*, le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell'ambito della Provincia di Belluno e sono destinate all'attuazione di interventi

di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.

2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.

3. Nell'accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base dei proventi introitati nell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite. I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti. (3) (4)

5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l'importo di cui al comma 1.

(1) Per effetto del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 i canoni per le concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per le concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell'ambito della Provincia di Belluno sono introitati dalla Provincia stessa.

Il comma 2 prevede, invece, che la disciplina di cui al comma 1 non si applica all'incremento di cui all'articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008".

(2) Vedi anche art. 42 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 ai sensi del quale la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle somme derivanti dall'applicazione dei canoni per le concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni e quelle provenienti dalle concessioni di beni del demanio idrico, trasferite alla provincia di Belluno per effetto del presente art. 3, quantificando la posizione debitoria e quella creditoria della provincia di Belluno stessa verso la Regione del Veneto, per le annualità decorrenti dal 2006 a tutto il 2013 e ponendo gli importi relativi a compensazione fra loro.